

NOVITA' INTRODOTTE CON I DD. MM. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 e n. 0359383 del 26 agosto 2021

RICONOSCIMENTO PRIMI ACQUIRENTI LATTE BOVINO E OVI-CAPRINO

Nell'ambito della normativa dell'OCM latte (art. 151 del Reg. (UE). N. 1308/2013 e DL 28 marzo 2003, n. 49 - convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2019, n. 44), i D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 e n. 0359383 del 26 agosto 2021 prevedono la figura del "primo acquirente" latte bovino e del "primo acquirente" latte ovi-caprino, che deve essere preventivamente riconosciuto dalla regione territorialmente competente.

Agea, con la propria Circolare n. 10757 del 10/02/2022 ha fornito le indicazioni operative sia per il riconoscimento dei primi acquirenti sia per le nuove scadenze per le dichiarazioni obbligatorie per tutti i soggetti operanti nel settore, sia per il latte bovino, sia per il latte ovi-caprino.

Mentre nell'ambito del latte bovino, la procedura di riconoscimento rimane invariata rispetto a quella definita precedentemente dal D.M. 07 aprile 2015; per il latte ovi-caprino dovrà esserci una richiesta di riconoscimento come primo acquirente in base al D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021.

La domanda di riconoscimento di "primo acquirente" di latte bovino o di latte ovi-caprino deve essere presentata dal soggetto che acquista latte direttamente dai produttori, secondo uno dei due appositi modelli predisposti dall'AVEPA, trasmessi insieme al presente documento e presenti al seguente indirizzo <https://www.avepa.it/lattiero-caseario>.

Il soggetto che acquista sia latte bovino che ovi-caprino dovrà presentare due richieste di riconoscimento distinte (utilizzando l'apposito modello), una come primo acquirente di latte vaccino e un'altra distinta come acquirente di latte ovi-caprino, anche se potrà operare in SIAN con un'unica utenza (quella del preposto comunicata all'atto del riconoscimento).

La domanda, con riferimento alla specifica tipologia di "primo acquirente" (latte bovino e/o latte ovi-caprino), può anche essere firmata digitalmente, e dovrà essere sempre corredata dalla ricevuta di pagamento tramite F24 dell'imposta di bollo di 16,00 euro e della eventuale ulteriore documentazione prevista nell'apposito modello. La domanda va trasmessa all'Avepa via pec all'indirizzo: protocollo@cert.avepa.it.

Una volta riconosciuti, i nuovi primi acquirenti saranno registrati nell'apposito albo SIAN e potranno operare secondo quanto previsto dalle istruzioni operative riguardanti le dichiarazioni obbligatorie, che vi chiediamo di divulgare agli operatori del settore.

Inoltre, ai fini della registrazione dei quantitativi conferiti dai produttori di latte vaccino e ovi-caprino, vi segnaliamo la necessità che tali produttori abbiano costituito e aggiornato il proprio fascicolo aziendale, che deve contenere anche i riferimenti agli allevamenti dagli stessi condotti.

Ricordiamo che tutti gli adempimenti previsti dai DD.MM. del 6 e 26 agosto 2021 devono essere espletati tramite il SIAN, i cui servizi sono resi disponibili da Agea che ne determina le modalità di accesso ed utilizzo; la modalità di accesso sono consultabili nella pagina di accesso al portale (www.sian.it).

Infine, specifichiamo che, a norma dell'articolo 3, comma 4 del DM 6 agosto 2021, i primi acquirenti di latte riconosciuti ai sensi del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 aprile 2015, non revocati o non decaduti alla data di entrata in vigore del DM 06

agosto 2021, conservano la loro validità. Pertanto, tali primi acquirenti non dovranno presentare una nuova domanda di riconoscimento.

PRIMI ACQUIRENTI DI LATTE BOVINO E/O OVI-CAPRINO

La normativa ha previsto la scadenza del giorno 20 di ogni mese per la registrazione, da parte di tutti i primi acquirenti (sia del latte bovino che di quello ovi-caprino), del quantitativo conferito dai produttori di latte nonché delle altre informazioni indicate negli articoli 6 del DD.MM. n. 0360338 del 6 agosto 2021 (latte bovino) e del 0359383 del 26 agosto 2021 (latte ovi-caprino). Tuttavia, segnaliamo che i citati decreti ministeriali non prevedono più la possibilità di modificare le dichiarazioni con le modalità di cui al precedente D.M. 7 aprile 2015.

Le dichiarazioni possono essere compilate, verificate e modificate dal primo giorno del mese in cui devono essere presentate e devono essere sottoscritte entro il giorno 20 dello stesso mese.

Le dichiarazioni effettuate in ritardo sono soggette a **sanzione amministrativa**, così come previsto dall'articolo 3, comma 4, del DL 28 marzo 2003, n. 49 - convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2019, n. 44, **sia per quanto riguarda il tardivo adempimento che per quanto riguarda la non corretta dichiarazione, entro i termini, dei quantitativi.**

Segnaliamo di prestare particolare attenzione al punto 12 della Circolare Agea, che prevede le **sanzioni** per la violazione degli obblighi di registrazione di cui ai commi 2, 5 e 6 dell'art.6 dei DD.MM. del 6 agosto 2021 e del 26 agosto 2021. In particolare, viene infatti stabilita l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.3, comma 4, del D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44 del 21 maggio 2019, che sancisce:

“4. Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2 entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento. Nel caso di mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 nel territorio italiano, per un periodo da sette a trenta giorni”.

Riveste inoltre particolare importanza il punto 13 della Circolare Agea, in quanto stabilisce i termini per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, di seguito riportato:

*“Al fine di consentire a tutti i soggetti interessati, nonché alle Amministrazioni regionali, di espletare tutte le attività propedeutiche necessarie per assolvere gli adempimenti qui previsti, le presenti istruzioni operative si applicano a partire dalle produzioni di latte e prodotti lattiero-caseari realizzate **dalla data del 1° luglio 2022.***

Pertanto:

- *i **primi acquirenti di latte bovino** nelle more continueranno a rendere le dichiarazioni già previste dal DM MIPAAF 07.04.15 e ad utilizzare gli applicativi già esistenti fino alle consegne di giugno 2022;*

A decorrere dal 1° luglio 2022:

- *i **primi acquirenti di latte bovino e ovi-caprino** dovranno rendere la prima dichiarazione di cui all'art. 6 comma 2 DD.MM. MIPAAF del 6 agosto 2021 e del 26 agosto 2021, con riferimento alle consegne ricevute nel mese di luglio 2022, entro il 20 agosto 2022 e le successive con cadenza mensile.*

FABBRICANTI DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DI LATTE BOVINO E/O OVI-CAPRINO

Le nuove disposizioni introdotte con il DL 29 marzo 2019, n. 27 (convertito con modifiche dalla L. 21 maggio 2019, n. 44), in materia di monitoraggio dei quantitativi dei prodotti lattiero-caseari per il latte bovino/ovi-caprino prevedono la nuova dichiarazione periodica da parte delle aziende che producono prodotti lattiero caseari (fabbricanti dei prodotti lattiero caseari).

Secondo quanto previsto dai DM 06 agosto 2021 e 26 agosto 2021, per “azienda che produce prodotti lattiero caseari” si intende una qualsiasi impresa singola o associata che fabbrica prodotti lattiero-caseari.

In particolare, secondo quanto previsto dal punto 8 della Circolare Agea, che si riferisce sia per il latte bovino sia per il latte ovi-caprino:

- *“Le aziende che fabbricano prodotti lattiero caseari sono obbligate a registrare nella banca dati del SIAN, entro il ventesimo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre i quantitativi di ciascun prodotto (i prodotti sono raggruppati secondo quanto indicato nell'allegato 1 dei DD. MM. del 6 e del 26 agosto 2021) fabbricato e di ciascun prodotto ceduto nel trimestre precedente, nonché le relative giacenze di magazzino aggiornate all'ultimo giorno del mese precedente alla dichiarazione”.*

Secondo quanto previsto dal punto 13 della Circolare Agea, le aziende che producono prodotti lattiero caseari dovranno presentare la **prima dichiarazione trimestrale entro il 20 ottobre 2022**, con riferimento ai prodotti lavorati nel terzo trimestre 2022, e le successive con **cadenza trimestrale**.

Le dichiarazioni effettuate in ritardo sono soggette a **sanzione amministrativa**, così come previsto dall'articolo 3, comma 4, del D.L. 27/19, **sia per quanto riguarda il tardivo adempimento che per quanto riguarda la non corretta dichiarazione, entro i termini, dei quantitativi**.

Segnaliamo di prestare particolare attenzione a quanto indicato dal punto 12 della Circolare Agea, in materia di **sanzioni** per la violazione degli obblighi di registrazione di cui ai commi 2, 5 e 6 dell'art. 6 dei DD.MM. del 6 agosto 2021 e del 26 agosto 2021. Le sanzioni applicate saranno quelle previste dall'art.3, comma 4, del D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44 del 21 maggio 2019, di seguito riportato:

“4. Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2 entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento. Nel caso di mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 nel territorio italiano, per un periodo da sette a trenta giorni”.

Riveste inoltre particolare importanza il punto 13 della Circolare Agea, in quanto stabilisce i termini per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, di seguito riportato:

A decorrere **dal 1° luglio 2022**:

- *i **fabbricanti di prodotti lattiero caseari** dovranno rendere la prima dichiarazione trimestrale entro il 20 ottobre 2022 con riferimento ai prodotti lavorati nel terzo trimestre 2022, e le successive con cadenza trimestrale.*

PICCOLI PRODUTTORI DI LATTE BOVINO E/O OVI-CAPRINO

Per piccoli produttori, come definito dalla Circolare Agea al punto 3, si intendono i produttori sia di latte bovino sia di latte ovi-caprino che effettuano vendite dirette (cioè la cessione diretta dal produttore al consumatore finale) del proprio latte e dei prodotti da esso ottenuti.

Secondo quanto previsto dal punto 9 della Circolare Agea, *“i piccoli produttori sono obbligati registrare nella banca dati del SIAN, entro il ventesimo giorno del mese di gennaio di ogni anno i quantitativi di ciascun prodotto (i prodotti sono raggruppati secondo quanto indicato nell'allegato 1 dei DD.MM. del 6 e del 26 agosto 2021) fabbricato e di ciascun prodotto ceduto nell'anno precedente, nonché i quantitativi di latte venduto direttamente al consumatore e i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti direttamente al consumatore nell'anno precedente.*

Entro il medesimo termine i piccoli produttori sono obbligati a registrare nella banca dati del SIAN anche le giacenze di magazzino relative a ciascun prodotto fabbricato aggiornate al 31 dicembre dell'anno precedente.”

Successivamente alla sottoscrizione possono essere presentate delle dichiarazioni sostitutive, ma è considerata valida ai fini del rispetto degli adempimenti soltanto l'ultima dichiarazione presentata (sottoscritta) entro la scadenza dei termini.”

Le dichiarazioni effettuate in ritardo sono soggette a **sanzione amministrativa**, così come previsto dall'articolo 3, comma 4, del D.L. 27/19, **sia per quanto riguarda il tardivo adempimento che per quanto riguarda la non corretta dichiarazione, entro i termini, dei quantitativi.**

Segnaliamo di prestare particolare attenzione al punto 12 della Circolare Agea, che prevede le **sanzioni** per la violazione degli obblighi di registrazione di cui ai commi 2, 5 e 6 dell'art.6 dei DD.MM. del 6 agosto 2021 e del 26 agosto 2021. In particolare, viene infatti stabilita l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.3, comma 4, del D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44 del 21 maggio 2019, che sancisce:

“4. Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2 entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento. Nel caso di mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 nel territorio italiano, per un periodo da sette a trenta giorni”.

Riveste inoltre particolare importanza il punto 13 della Circolare Agea, in quanto stabilisce i termini per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, con quanto di seguito riportato:

*“Al fine di consentire a tutti i soggetti interessati, nonché alle Amministrazioni regionali, di espletare tutte le attività propedeutiche necessarie per assolvere gli adempimenti qui previsti, le presenti istruzioni operative si applicano a partire dalle produzioni di latte e prodotti lattiero-caseari realizzate **dalla data del 1° luglio 2022.***

Pertanto:

- **i produttori di latte bovino** dovranno rendere la dichiarazione annuale ai sensi del D.M. MIPAAF del 07.04.15 entro il 31 luglio 2022.

A decorrere **dal 1° luglio 2022:**

- **i piccoli produttori di latte bovino e ovicaprino** dovranno rendere la prima dichiarazione di vendita diretta ai sensi dei DD.MM. MIPAAF del 6 agosto 2021 e del 26 agosto 2021, con riferimento alle produzioni del semestre luglio/dicembre 2022, entro il 20 gennaio 2023 e le successive con cadenza annuale.